



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventuno, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, nella SALA DI PIAZZE DE GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAVALLUZZI GIAN LUCA	SINDACO	X	
VINONI ROBERTA	CONSIGLIERE	X	
BREDA ALAN	CONSIGLIERE	X	
GARIBOLDI MARIANGELA	CONSIGLIERE	X	
ZAGARI FABIO	CONSIGLIERE	X	
MIOTTI ARIANNA	CONSIGLIERE	X	
DEMO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
LAMANNA ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
BRUNETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
SARDELLA EMANUELA	CONSIGLIERE	X	
CENTORRINO ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
PIGAIANI ISABELLA	CONSIGLIERE		X
MONTALBETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
Totale		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **DOTT. ANTONIO BASILE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAVALLUZZI GIAN LUCA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto Sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

Assessore proponente: Dott.ssa Arianna Miotti
Settore proponente: Settore Finanziario/Risorse Economiche
Responsabile del procedimento rag. Giovanni Marelli

Il consigliere Montalbetti sottolinea che l'aumento è il limite massimo per legge e non si tratta di aumento obbligatorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 3. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,
- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2022 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione così come previsto dalla deliberazione ARERA n. 366/2021/R;

CONSIDERATO che:

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso ammonta a euro 990.149,00 così articolato:
 - utenze domestiche 76 %
 - utenze non domestiche 24 %;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO ed acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario/Risorse Economiche, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 3 (Sardella, Centorrino, Montalbetti) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. richiamando quanto contenuto nel Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di approvare l'articolazione e la misura delle tariffe TARI;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2022;
4. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
6. di determinare per l'anno 2022 le seguenti tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

categorie	tariffa 2022fissa	tarif2022variabile
cat 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1551010	1,062053
cat 2 Cinematografi e teatri	0,0985129	0,574474
cat 3 Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta - operatori economici con cessata attività - meri depositi (senza produzione) di attività classificabili in altre categorie	0,1374615	0,804263
cat 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,3006427	1,183416
cat 5 Stabilimenti balneari	0,1466253	0,856786
cat 6 Esposizioni, autosaloni	0,1168415	0,692650
cat 7 Alberghi con ristorante	0,3757286	2,207623
cat 8 Alberghi senza ristorante	0,2474308	1,457523
cat 9 Case di cura e riposo	0,2863772	1,677464
cat 10 Ospedali	0,2955431	1,731629
cat 11 Uffici, agenzie	0,3482362	2,043486
cat 12 Banche, istituti di credito, studi professionali	0,1397519	0,825601
cat 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,3230354	1,895765
cat 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,4123868	2,425924
cat 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,1901536	1,117762
cat 16 Banchi di mercato beni durevoli	0,4078038	2,393096
cat 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,3390725	1,989322
cat 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,2359755	1,391868
cat 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,3230354	1,895765
cat 20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,2107736	1,235936
cat 21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,2497211	1,462447
cat 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,2062722	7,496073
cat 23 Mense, birrerie, hamburgerie	1,7480645	6,529315
cat 24 Bar, caffè, pasticceria	1,4410640	5,324559
cat 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,6323252	3,720953
cat 26 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,5979596	3,512500
cat 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,5865859	9,644610
cat 28 Ipermercati di generi misti	0,6277434	3,684844
cat 29 Banchi di mercato genere alimentari	1,5853999	9,319620
cat 30 Discoteche, night club, locali notturni	0,4375876	2,573645
domestiche residenti - numero componenti nucleo familiare		
1 componente (rientrano anche gli anziani/disabili collocati in istituti di ricovero)	0,2353557	79,172963
2 componenti	0,2765441	126,676743
3 componenti	0,3089052	142,511339
4 componenti	0,3353831	174,180525
5 componenti	0,3618621	229,601601
6 o più componenti	0,3824546	269,188087
domestiche non residenti - numero componenti nucleo familiare		
1 componente	0,2353557	79,172963
2 componenti	0,2765441	126,676743
3 componenti	0,3089052	142,511339
4 componenti	0,3353831	174,180525
5 componenti	0,3618621	229,601601
6 o più componenti	0,3824546	269,188087
pertinenze di abitazioni residenziali (box, cantine, garage)		
1 componente	0,2353557	
2 componenti	0,2765441	
3 componenti	0,3089052	
4 componenti	0,3353831	
5 componenti	0,3618621	
6 o più componenti	0,3824546	

7. di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il versamento della TARI

- 1^ rata: 12/2022
- 2^ rata: 01/2023
- 3^ rata: 03/2023

8. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario/Risorse Economiche ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 3 (Sardella, Centorrino, Montalbetti) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/200.

**COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere

FAVOREVOLE

Arcisate, li 14.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO/RISORSE ECONOMICHE
f.to Rag. Giovanni Marelli

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANTONIO BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, li 11 LUG 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 21/04/2022 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi

Arcisate, li 11 LUG 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANTONIO BASILE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arcisate, li 11 LUG 2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
(DOTT. ROMANO NICOLODI)

